



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 67 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2011/162 CC NAS RG del 31.08.2011

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2011/162 del 31.08.2011, ore 18,15 circa, redatto presso gli uffici del Comando dei N.A.S. di Ragusa dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo a seguito d'ispezione igienico-sanitaria eseguita il giorno 31.08.2011, ore 10,00 circa, unitamente al Mar.Ca. ARCIERI Luciano, presso la rosticceria - produzione pane e pizzeria all'insegna "**AL MANGIONE**", sita in Vittoria, località Scoglitti via Trieste n.°16, di cui è titolare il Sig. MORREALE Carmelo, nato a Vittoria il 30.07.1948 ed ivi residente in via Cernaia n.° 16;

Atteso che a carico del titolare, sopra generalizzato, dell'attività all'insegna "**AL MANGIONE**", è stata rilevata la violazione di cui alla parte A dell'Allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 8 del D. Lgs. 193/07, per "**avere omissso di predisporre, aggiornare ed esibire tutte le apposite schede previste dal piano di autocontrollo HACCP quali rilevamento temperature dei frigoriferi, controllo pulizia detergenza e disinfezione, nonché identificazione fornitori**";

Considerato che per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 fino ad €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **2.000,00 (corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)** da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 08.09.2011, ore 17,40, a Scoglitti presso gli Uffici della Caserma, nelle mani del Sig. MORREALE Carmelo, che non ha dichiarato nulla;

Che nel verbale si specificava allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Vista la nota prot. n.° 3/61 del 28.04.2015, acquisita al prot. gen. dell'ASP di Ragusa n.° E-0010700 del 14.05.2015, con la quale il Comando Carabinieri NAS di Ragusa trasmetteva il verbale in oggetto e rapporto ex art. 17 della L. 689/81, da cui si rileva che il Sig. MORREALE Carmelo non ha inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta;

Atteso che con nota n.° 2292 del 19.05.2015 l'Ufficio Sanzioni ha chiesto al Sindaco del Comune di Vittoria, quale Autorità territorialmente competente all'epoca dei fatti, se il Sig. MORREALE Carmelo avesse provveduto a presentare memorie difensive e che con nota di pari oggetto, acquisita al Prot. Gen. dell'ASP di Ragusa n.° E-0012619 del 10.06.2015, la Direzione Sviluppo Economico del Comune medesimo ha comunicato che non risulta agli atti che il trasgressore, nella qualità di titolare dell'attività all'insegna "**AL MANGIONE**", abbia presentato scritti difensivi;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. MORREALE Carmelo, nella qualità sopra descritta, al quale va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;



Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €.100,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **MORREALE Carmelo** nato a Vittoria il 30.07.1948 ed ivi residente in via Cernaia n.° 16 nella qualità di titolare dell'attività di rosticceria-produzione pane e pizzeria "**AL MANGIONE**", il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 2.100,00**

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 2.100,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 2.166,00 (euro duemilacentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- al Sig. **MORREALE Carmelo** nato a Vittoria il 30.07.1948 ed ivi residente in via Cernaia n.° 16;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

16 GIU. 2015

Ragusa, _____

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

